

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2001/C 185/08)

<b>Data di adozione della decisione:</b>	23.6.2000
<b>Stato membro:</b>	Italia (Toscana)
<b>N. dell'aiuto:</b>	N 826/2000
<b>Titolo:</b>	Piano di promozione economico delle attività agricole per il 2001
<b>Obiettivo:</b>	Promozione delle produzioni agricole regionali e dell'agroturismo
<b>Fondamento giuridico:</b>	Legge Regionale 14.4.1997 n. 28 come modificata ed integrata dalla legge Regionale 20.3.2000 n. 35
<b>Stanziamento:</b>	Indeterminato
<b>Intensità o importo dell'aiuto:</b>	Variabile in funzione delle azioni
<b>Durata:</b>	1 anno
<b>Altre informazioni:</b>	Le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere alla Commissione copie del materiale promozionale e pubblicitario oggetto del regime di aiuto

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Notifica di un'impresa comune****(Caso COMP/E-2/38.176 — DuBay)**

(2001/C 185/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. Il data 21 giugno 2001, Bayer Ag, DuPont Deutschland Holding GmbH e Co. KG hanno presentato alla Commissione, una richiesta di attestazione negativa e una notifica intesa all'ottenimento di un'esenzione in conformità dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, relative ad un accordo tendente alla creazione di un'impresa comune, denominata DuBay Polymer GmbH, avente lo scopo di costruire, possedere, mantenere e gestire un impianto per la trasformazione di materie prime in polimeri di polibutilene tereftalato («polimeri PBT») che le società utilizzeranno ognuna per proprio conto nell'attività a valle della produzione di composti di PBT. Ciascuna società provvederà ad acquistare in proprio le materie prime e a fornirle all'impresa comune. I polimeri PBT prodotti dall'impresa comune verranno forniti esclusivamente a Bayer, a DuPont e alle loro affiliate che saranno state designate.
2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento n. 17.
3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta.
4. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 299 24 64] o per posta, indicando il riferimento COMP/E-2/38.176 — DuBay al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione E  
Ufficio 1/223  
Rue Joseph II/Josef II-straat 70  
B-1000 Bruxelles

---